

Tribunale Ordinario di Napoli Nord

Il Giudice

sciogliendo la riserva ed esaminati gli atti, pronuncia la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. r.g. 9917/2017

promossa da

CE.DI. Campania spa, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Caravella Luca, Fimmanò Francesco e Fattore Federico;

RICORRENTE

nei confronti di

Magsistem spa, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Gabriele Trombetta;

RESISTENTE

avente ad oggetto ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c..

FATTO

Con ricorso *ex* artt. 669 ter e 700 c.p.c. depositato il 31 agosto 2017, CE.DI. Campania spa ha adito questo tribunale esponendo:

- di svolgere come attività la commercializzazione all'ingrosso di generi e prodotti di largo consumo alimentari e non; - di costituire la piattaforma logistica in Campania per la fornitura di tutti i punti vendita (supermercati) dislocati sul territorio regionale ed affiliati all'istante con insegna nazionale di proprietà della società soc. coop., ora D.IT- distribuzione Italiana soc. coop.; - di aver avuto sede legale ed operativa, sino al giugno 2012, nella zona industriale di Pastorano (CE), occupando un capannone industriale in locazione-; di aver sottoscritto in data 25.10.2005 contratto di appalto di servizi con Magsistem srl (oggi spa), con sede in Gricignano di Aversa alla zona Industriale ex indesit stab. 15, avente ad oggetto: l'esecuzione delle operazioni e dei servizi sottoelencati, relativi alle proprie merci depositate presso il magazzino (allora Pastorano) ossia a) il ricevimento, lo scarico dei mezzi di trasporto in arrivo e l'ordinato accatastamento in magazzino, secondo un programma giornaliero che sarà fornito dal Committente entro il giorno



precedente; tale programma dovrà prevedere volumi massimi giornalieri non superiori al 35% dei colli mediamente ricevuti, fatto salvo specifica richiesta da parte del committente; b) caricamento a sistema delle merci in entrata; c) l'approntamento dei prodotti, come richiesti dal committente e da destinarsi alla consegna; d) la consegna delle merci agli associati e/o affiliati del committente stesso o a terzi da esso indicati, ovunque ubicati nella Regione Campania (si intende per consegna il trasporto con mezzi di proprietà della Magsistem o con mezzi di terzi, con personale dipendente dalla Magsistem o con attività da questa affidata a terzi e con quanto altro necessario per il migliore espletamento del servizio messo a disposizione a cura e spese della Magsistem ed in ogni caso con sua diretta ed unica responsabilità)... ; - che il contratto aveva durata di anni tre, con decorrenza dal 2 gennaio 2006, con proroga tacita, salvo disdetta di una delle parti da comunicare a mezzo raccomandata a/r almeno dodici mesi prima della scadenza ; - di essere proprietaria delle merci gestite dalla resistente, la quale doveva rendere conto, anche contabilmente, alla prima; - di aver trasferito la propria attività e sede, nel giugno 2012, in un capannone di sua proprietà, nella zona industriale di Carinaro (CE); di aver contestato, nel corso degli ultimi anni, alla Magsistem spa diversi inadempimenti, ed in particolare di aver riscontrato ammanchi nella gestione del magazzino (differenze inventariali negative di magazzino), attività ad esclusivo appannaggio della resistente, la quale si serviva, nella gestione del contratto di appalto, anche di sub-appaltatori; che il rapporto con la appaltatrice è arrivato all'epilogo allorquando in data 20 febbraio 2017, in risposta alle assurde pretese di credito della Magsistem spa nei confronti della ricorrente, quest'ultima intimava la resistente: “ a fornirci puntuale documentazione comprovante la correttezza dei rapporti..intrattenuti con tutti i vs sub-appaltatori nonché con gli stessi lavoratori. Nel contempo vi diffidiamo in forza dei pagamenti ricevuti regolarmente dalla scrivente, dal sospendere la corresponsione dei servizi ai prestatori d'opera a qualsiasi titolo impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto con la scrivente”; - che in data 21.2 2017 veniva inviata al responsabile della logistica della CE.DI. Campania spa, per conoscenza, una comunicazione spedita dalla RSA, indirizzata alla Magsistem spa ed alla sua sub-appaltatrice, dello stato di agitazione delle maestranze impiegate c/ la Piattaforma in oggetto (in Carinaro) ad oltranza fino a quando non ci sarebbero state risposte positive in riferimento agli accrediti delle spettanze del mese di gennaio 2017- che detta iniziativa creava gravi difficoltà all'approvvigionamento quotidiano degli affiliati della ricorrente; - che in data 27.2.2017 Magsistem comunicava alla ricorrente il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 6; che da tale data e con cadenza mensile la ricorrente ha subito giornate di agitazione e/o blocco dell'attività lavorativa da parte dei dipendenti della sub-appaltatrice della Magsistem spa, la quale rivendicava spettanze contrattuali che la



committente aveva già corrisposto, versando come prassi su richiesta di Magsistem, l'acconto per il mese successivo; che la ricorrente, al fine di evitare un danno gravissimo alla rete distributiva, ha comunicato la disponibilità ad anticipare le spettanze per il mese in corso direttamente ai lavoratori impiegati sulla sua piattaforma, fermo restando che tale corresponsione sarebbe avvenuta con diritto di regressi nei confronti dell'appaltatrice Magsistem spa; - che nel pomeriggio del 3 agosto 2017, le maestranze della Mgsistem spa e della sua subappaltatrice Service Management srl interrompevano nuovamente la loro prestazione lavorativa, nonostante pendessero le trattative sindacali; che la Magsistem spa ha richiesto ed ottenuto dalla ricorrente l'anticipazione finanziaria di 500.000.00 sul contratto di finanziamento esistente, al fine di garantire il mantenimento del livello dei servizi logistici, anche di trasporto; - che nella richiesta suddetta Magsistem spa confessava il suo stato di difficoltà finanziaria; - che a fronte di tale anticipazione la magsistem spa disattendeva anche tale impegno/obbligo contrattuale causando alla ricorrente un irreparabile numero di ordini dei suoi affiliati inevasi; - che, pertanto, in data 4 agosto 2017 la committente Ce. Di Campania spa comunicava a mezzo pec alla Magsistem spa il recesso ex art. 1671 c.c. dal contratto di appalto del 25.10.2005, diffidando l'appaltatrice e la sub-appaltatrice Service Management srl, al rilascio immediato di tutti i locali di sua proprietà presso la sede di Carinaro, liberandoli da dipendenti, attrezzature, mezzi entro il termine inderogabile delle ore 24,00 del giorno 6 agosto 2017; che solo nella serata del 4 agosto e con l'intervento della Polizia di Stato, le maestranze della Magsistem spa e della sua sb-appaltatrice riprendevano apparentemente l'attività lavorativa, atteso che i pochi dipendenti presenti sul cantiere nelle giornate del 5 e 6 agosto procedevano allo svolgimento delle rispettive attività in modo rallentato ed accumulando ulteriori inevasi e ritardi irrecuperabili nelle consegne già confermate; che in seguito all'accordo sindacale del 7 agosto 2017, il nuovo partner logistico A.Ba.Co.srl poteva prendere possesso del magazzino della Ce.Di Campania spa presso la sede di quest'ultima; - che in data 17 agosto 2017, la ricorrente contestava a Magsistem il mancato accesso allo stabilimento 15 ex Indesit, ubicato nella zona industriale di Gricignano di Aversa, di proprietà o comunque nella disponibilità della Magsistem spa, nel quale erano e sono tutt'ora giacenti, in virtù di offerta commerciale accettata del 21 settembre 2016, ingenti quantitativi di merci- molte delle quali, oltre il 30%, con termini di vendibilità inferiori a 120 gg, e nello specifico 220.336 colli disposti su 3.807 pallet di proprietà della Ce.Di Campania spa, per un valore complessivo di euro 1755.961,77; che Magsistem spa con nota ricevuta via pec dalla ricorrente comunicava che avrebbe trattenuto le merci di proprietà della ricorrente medesima, ancora in giacenza presso lo stabilimento 15, ai sensi dell'art. 2761 c.c., fino alla corresponsione di



quanto dovutogli per mancati pagamenti; che la ricorrente rispondeva rivendicando un controcredito maggiore.

Tanto premesso, la ricorrente chiedeva: *“ordinare alla Magsistem spa di consegnare alla ricorrente i quantitativi di merci di sua proprietà e nello specifico n. 220.336 colli disposti su n. 3.807 pallet individuati come da distinta allegata (doc. n. 17) allocati in Gricignano di Aversa (CE) alla Zona industriale Indesit stab. 15, ovvero in ogni altro luogo dovessero, nelle more, essere state riallocate”*.

L'udienza di comparizione fissata per il 29.9.2017, veniva anticipata al 15.9.2017, su richiesta della ricorrente.

A detta udienza si costituiva Magsistem spa, eccependo l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso per violazione del termine di notifica e contestando la dinamica dei fatti descritta dalla ricorrente.

In particolare, evidenziava che ai sensi del contratto sottoscritto in data 25.10.2005, le prestazioni contrattualmente dovute da Magsistem atenevano al deposito, alla movimentazione ed al trasporto delle merci; che la gestione del sistema informatico attraverso il quale avveniva la gestione contabile delle merci era effettuata direttamente dalla ricorrente; che era, dunque, CeDi a dover rendere conto a Magsistem di eventuali differenze inventariali ad essa direttamente imputabili, così come previsto dall'art. 15 del contratto; che le asserite differenze inventariali non sono mai state riscontrate in contraddittorio tra le parti, senza verificare e individuare le cause che avevano determinato uno scostamento tra la consistenza fisica e quella contabile; che detta verifica era necessaria e indispensabile, atteso che le sole differenze che fossero risultate imputabili alla Magsistem sarebbero dovute essere addebitate alla medesima; che CeDi ha trascinato lungamente le trattative per il rinnovo del contratto, assicurandosi tariffe per lei vantaggiose e nel contempo aveva iniziato sia ad addebitare importi in violazione dei termini contrattuali, sia a trattenerli in modo illegittimo dai corrispettivi contrattuali pagati ad essa resistente (per un importo di circa euro 1.200.000); che a causa dello squilibrio contrattuale e finanziario determinato dalla ricorrente in danno della resistente, quest'ultima inviava in data 24.2.2017 comunicazione di recesso unilaterale ai sensi dell'art. 6 del contratto; che lo stato di agitazione proclamato dalle OOSS è nato in conseguenza del mancato pagamento al sub-appaltatore Service Management a seguito delle trattenute che illegittimamente la ricorrente ha effettuato puntualmente nei confronti di Magsistem; che la situazione fu risolta mediante la concessione da parte della ricorrente, su



richiesta di Magsistem, di una anticipazione che si è protratta fino a luglio 2017, in quanto successivamente, Ce.Di non ha effettuato alcun ulteriore pagamento ed anzi, contraddicendo le rassicurazioni fornite nel mese di maggio circa la volontà di una definizione bonaria delle pretese creditorie di Magsistem, ha effettuato ulteriori illegittime trattenute per cui il pagamento del mese di agosto, che avrebbe dovuto consentire anche il pagamento delle maestranze, è stato pari a zero, costringendo la resistente all'esercizio del diritto di ritenzione ex art. 2761 c.c.; che gli unici blocchi delle attività sono avvenuti in data 16.6.2017 e 3.8.2017 in conseguenza delle preoccupazioni manifestate dalle maestranze sulla loro futura occupazione ed in ogni caso generati dai ritardi nel pagamento delle spettanze dei lavoratori conseguenti alle trattenute operate illegittimamente da parte della ricorrente; che le attività del 3 agosto sono state interrotte a causa della mancanza del necessario accordo tra le OOSS, le RSA, CE.Di ed Abaco (impresa subentrante nel contratto in luogo di Magsistem); che la ricorrente comunicava in data 4 agosto 2017 il suo recesso ex art. 1671 c.c. dal contratto del 25.10.2005 e la diffidava al rilascio immediato dei locali di sua proprietà; che la richiesta di anticipazione finanziaria del 31.7.2017 è stata effettuata rispetto un credito diverso rispetto a quello logistico, in quanto relativo ad una dilazione di pagamento concessa da Magsistem a Ce.Di in relazione ad una diversa operazione immobiliare conclusa con riguardo ai corrispettivi dovuti per la costruzione, da parte della resistente, dell'opificio di proprietà della ricorrente; che gli ordini degli affiliati inevasi non erano in alcun modo connessi con i pagamenti a Magsistem, essendo dovuti al perdurare di un mancato accordo sindacale tra Ce.Di

Abaco, le RSA e le OOSS, dato che le proposte avanzate da Abaco e da CE.Di non garantivano il personale impiegato nell'appalto, ragione per la quale i lavoratori avevano dato luogo ai blocchi delle attività; che non corrisponde al vero la circostanza che le attività nella serata del 4.8.2017 sono riprese solo con l'intervento della Polizia di Stato, ma in virtù della fissazione di un incontro con la Prefettura di Caserta per il 7.8.2017, incontro che si è risolto con un nulla di fatto; che sempre in data 7.8.2017 Ce.Di, Abaco, le RSA e le OOSS si sono riuniti ed hanno sottoscritto verbale di accordo, in forza del quale le maestranze hanno rinunciato all'attivazione del vincolo di solidarietà nei confronti della committente, a fronte del pagamento di euro 180.000,00; che in data 9.8.2017, Magsistem ha effettuato la consegna della piattaforma alla società subentrante; che quanto all'attività di deposito e movimentazione presso lo stabilimento 15 di Gricignano di Aversa, queste, nelle more erano regolarmente continuate, fino a quando a metà agosto Magsistem, al fine di tutelare il proprio credito, ha dovuto esercitare il diritto di ritenzione ex art. 2761 c.c., essendo sfumata ogni possibilità di dialogo con Ce.Di. la quale non ha effettuato nessun pagamento, anzi ha effettuato ulteriori addebiti e trattenute illegittime; che, pertanto, in data



17.8.2017, a tutela dei propri ingenti crediti, Magsistem inviato alla ricorrente comunicazione di esercizio del diritto di ritenzione ex art. 2761 c.c.; che Magsistem non ha informazioni sui dati elaborati da controparte sul numero di colli, pallet, valore unitario della merce e deperibilità; che Magsistem vanta, per prestazioni contrattuali rese e non pagate, un credito di euro 1.167.095,02, oltre interessi legali e moratori, e per le indebite trattenute operate da controparte su corrispettivi contrattuali in pagamento di addebiti determinati unilateralmente e contra contractum, un credito di euro 1513.056,20, oltre interessi legali e moratori, cui va ad aggiungersi l'importo di euro 131.510,99 per il sub-vettore Ametra.

Tanto premesso, contestava la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. ed alle spese legali.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Caratteristiche peculiari del procedimento ex art. 700 c.p.c. sono la sussidiarietà e l'atipicità (mentre la strumentalità in base alle recenti modifiche del codice di rito risulta notevolmente affievolita): tanto emerge, infatti, dal contesto della citata norma, sia dalla premessa per cui tale possibilità sussiste solo "*fuori dei casi regolati dalle precedenti sezioni di questo capo*", ossia, e più genericamente, quando non risultano utilizzabili altre misure cautelari; sia dalla specificazione che i provvedimenti d'urgenza concretamente chiedibili ed ottenibili sono "*quelli che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*". In sostanza, il giudice può pronunciare provvedimenti di contenuto non predeterminato dalla legge con il solo duplice limite che, da un lato, l'esigenza alla quale soccorrono non sia conseguibile con altra misura cautelare tipica o "nominata", e che, dall'altro, il provvedimento appaia idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, costituendo quest'ultima il limite per il contenuto del provvedimento d'urgenza sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo.

Sotto questi profili la domanda risulta ammissibile atteso che non sussiste altra azione tipica a disposizione del ricorrente per ottenere l'invocata tutela prima dell'eventuale giudizio di merito.

Ciò premesso, si deve, quindi, osservare in diritto che la tutela d'urgenza prevista dall'art. 700 c.p.c. è concessa a chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile. Occorre, quindi, verificare la contemporanea sussistenza nella fattispecie dei due



presupposti per la concessione dei provvedimenti previsti dall'art. 700 c.p.c.: il *fumus boni iuris*, consistente nell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui si chiede la tutela, ed il *periculum in mora*, cioè l'esistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto medesimo.

In ordine alla sussistenza del primo requisito, quello del *fumus boni iuris*, allo stato degli atti, lo stesso può dirsi sussistente atteso che: 1) Ce.di Campania spa è pacificamente proprietaria delle merci attualmente giacenti presso lo stabilimento 15 di Gricignano di Aversa di pertinenza della Magsistem spa (cfr. copia fatture di acquisto delle merci di cui all'allegato n. 18 della produzione della ricorrente); 2) il rapporto obbligatorio tra le parti si è sciolto per effetto dell'esercizio da parte della Magsistem spa del diritto di recesso unilaterale ex art. 6 del Contratto (cfr. allegato n. 2 della produzione di parte ricorrente).

Infatti, il 24.8.2017 è spirato il termine di preavviso di sei mesi, avendo Magsistem spa esercitato il diritto di recesso in data 24.2.2017 (cfr. all. 6 della produzione della ricorrente), con conseguente obbligo di quest'ultima di restituire alla ricorrente le merci ancora in giacenza presso lo stabilimento 15 di Gricignano di Aversa.

Detto obbligo restitutorio, a parere del Tribunale, deve ritenersi sussistente a prescindere dalla natura giuridica dei rapporti obbligatori intercorsi tra le parti.

Invero, Cedi Campania spa e Magsistem spa hanno stipulato in data 25.10.2005 un contratto di appalto di servizi e successivamente in data 29.9.2016 accordo avente ad oggetto "area di deposito non attrezzata..., navettaggio tra stabilimento 15 e stabilimento Campania...movimentazione a pallets interi...

Parte ricorrente sostiene trattarsi di due rapporti differenti, invece, parte resistente sostiene la tesi di un unico rapporto avente ad oggetto il deposito, movimentazione e trasporto delle merci.

Ritiene il Tribunale che la definizione della questione della qualificazione giuridica dei rapporti intercorsi tra le parti, non sia rilevante e dirimente nel presente giudizio cautelare, atteso che l'adesione all'una o all'altra delle tesi prospettate dalle parti, non incide sulla conclusione circa la sussistenza dell'obbligo di Magsistem di restituire a Cedi le merci in questione.

Qualora, infatti, si ritenga che nel caso di specie ricorrano i presupposti per la configurazione di un unico rapporto giuridico (contratto del 2005) il cui contenuto sia stato successivamente ampliato, integrato con la previsione di un'area di deposito messa a disposizione



da parte della resistente, è indubbio che lo scioglimento del vincolo giuridico per effetto dell'esercizio, da parte di Magsistem, del diritto di recesso unilaterale ex art. 6, abbia investito l'intero rapporto contrattuale stipulato tra le parti e dunque anche la parte del contratto concernente il deposito.

Qualora, invece, si ritenga che nella fattispecie in esame le parti abbiano inteso stipulare due differenti contratti (appalto di servizi del 25.10.2005 e deposito del 29.9.2016) eventualmente collegati sotto il profilo funzionale, è altrettanto indubbio che ai sensi dell'art. 1771 c.c. il depositario è tenuto a restituire le cose in deposito su richiesta del depositante.

Nel caso di specie, magsistem spa ha impedito a Ce Di l'accesso allo stabilimento 15 di Gricignano di Aversa, (accesso che era finalizzato al prelevamento delle merci da distribuire agli affiliati), chiudendo il deposito e avvalendosi del diritto di ritenzione ex art. 2761 c.c..

In particolare, il rifiuto della resistente di restituire la merce in giacenza nello stabilimento di propria pertinenza è stato ed è tuttora giustificato dall'esigenza di tutelare le proprie pretese creditorie vantate nei confronti della ricorrente.

Ritiene il Tribunale che non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2761 c.c. letto in combinato disposto con l'art. 2756 co. ult. c.c..

Invero, a prescindere dalla questione della natura dei crediti (da trasporto o da deposito o da entrambi), strettamente connessa a quella della natura giuridica dei rapporti intercorsi tra le parti, il diritto di ritenzione non appare configurabile nel caso in esame.

Il diritto di ritenzione, infatti, è il diritto previsto a favore del creditore di trattenere presso di sé una cosa che dovrebbe restituire al proprietario, fino a che questi, che è suo debitore, non adempia la prestazione.

In tal modo, il debitore è indotto ad eseguire quanto dovuto se vuole tornare in possesso del bene. Il diritto di ritenzione è un diritto accessorio connesso a un credito che deve essere certo, liquido ed esigibile, che il legislatore ritenga di voler tutelare in modo particolare.

Nel caso di specie, le ragioni creditorie avanzate da Magsistem sono state contestate da Ce.Di, la quale ha avanzato, peraltro, un contro-credito nei confronti della resistente (vedi all. n. 20 della produzione della ricorrente).



Peraltro, di fronte alle contestazioni ed alle eccezioni di inadempimento dei rapporti contrattuali di entrambe le parti e la difficoltà di ricostruire, in detta sede, sulla base della documentazione allegata, l'esatto ammontare delle rispettive eventuali ragioni creditorie e debitorie vantate dalle parti, è evidente che si è ben lontani dal necessario ed indispensabile (per poter esercitare validamente e legittimamente il diritto di ritenzione) requisito della liquidità.

Quanto al periculum in mora, la ricorrente sostiene che lo stesso sia imminente ed irreparabile atteso che: 1) le merci in giacenza presso lo stabilimento della Magsistem spa hanno una scadenza ravvicinata nel tempo; 2) trattasi di merce di valore ed entità considerevole (220.336 colli disposti su 3.807 pallet); 3) dalla mancata restituzione la ricorrente subirebbe un notevole pregiudizio patrimoniale derivante dalla impossibilità di mantenere fede agli accordi ed agli ordini dei propri affiliati; 4) il ritardo è irrimediabile anche in considerazione dello stato di difficoltà finanziaria nel quale versa la Magsistem spa.

Di contro, la Magsistem, nella memoria difensiva depositata in udienza, ha affermato che il periculum in mora non sussista attesa la natura patrimoniale del pregiudizio, per definizione suscettibile di ristoro.

Il Tribunale ritiene che il requisito del periculum in mora sussista.

È vero che la natura del pregiudizio paventato è sicuramente in certa misura patrimoniale, ma ciò non impedisce di per sé solo l'ottenimento del rimedio cautelare di cui all'art. 700 c.p.c.

Si osserva, infatti, che la prevalente giurisprudenza di merito ritiene che la tutela cautelare in via d'urgenza possa essere ammessa per un diritto di credito che abbiano contenuto patrimoniale ma funzione non patrimoniale, in quanto dettati a tutela di diritti non patrimoniali (come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad una esistenza libera e dignitosa), ovvero abbiano contenuto patrimoniale e funzione patrimoniale (come nel caso di specie), ma solo qualora, con riferimento ad essi, vi sia eccessivo scarto tra il danno subito e quello che risulta potenzialmente risarcibile in esito al giudizio (cfr. Tib. Siracusa del 28.8.2014; Trib. Bari, sez. I, 30 giugno 2009, in Giurisprudenzabarese.it 2009; Trib. Civitavecchia. 03 agosto 2007, in Redazione Giuffrè 2007; Trib. Modena. sez. II, 05 maggio 2005, in Redazione Giuffrè 2008; Trib. Monza, 22 settembre 2004, in Giur. merito 2005, 3 575; Trib. Palmi, 23 luglio 2002, in Notiziario giur. lav. 2003, 129; Trib. Torino, 22 dicembre 2000, in Gius 2002, 103; Trib. Trani, 19 luglio 2000, in Giur. merito 2001, 676).



Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che vi sia il concreto rischio di impossibilità di ristoro del danno patrimoniale - derivante dalla perdita definitiva delle merci di proprietà della ricorrente (data la scadenza ravvicinata dei prodotti) e dall'esborso economico già in parte sostenuto (cfr. fatture in atti) e da sostenere in futuro per l'acquisto della merce, in sostituzione di quella in già deposito, da destinare agli affiliati - in considerazione dello stato di difficoltà economica in cui versa la resistente.

Detto stato di difficoltà economica emerge, a parere della scrivente, dal tenore del messaggio inviato via pec in data 31.7.2017 dal Presidente del C.D.A. di Magsistem a nel quale si richiedeva: "un versamento anticipato per un importo di euro 500.000,00 a valere sul credito di cui all'atto del notaio Ronza del 29.6.2012".. **"a causa dell'attuale contingenza finanziaria che potrebbe intralciare l'attuale operatività a vostro danno"**; e dalle numerose richieste di pagamento pervenute a Cedi da parte dei sub-vettori incaricati da Magsistem e da quest'ultima non onorati (cfr. allegato n. 30 della produzione di parte ricorrente).

Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente condanna della resistente al pagamento delle spese legali liquidate come da dispositivo a suo carico, in base ai criteri medi di cui al D.M. 2014/55.

IL CASO.it
P.Q.M.

A) accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. e, per l'effetto, ordina a Magsistem spa (già Magsistem srl), in persona del legale rapp.te p.t., di consegnare immediatamente alla ricorrente i quantitativi di merci di sua proprietà meglio indicati nel documento n. 17 e precisamente n. 220.336 colli disposti su n. 3807 pallet, allocati in Gricignano di Aversa (CE) alla zona industriale ex Indesit stabilimento 15 o in altro o diverso luogo dovessero, nelle more, essere state riallocate;

B) condanna Magsistem spa al pagamento delle spese processuali in favore di CE.DI. Campania spa, che liquida in euro 344,00 per spese vive ed euro 7962,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% .

Si comunichi.

Aversa, 21/09/2017

Il Giudice

dott.ssa. Stefania Fontanarosa

